

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA
PER TUTTE LE UTENZE DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI CAMPAGNA (SA)

ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto la fornitura di energia elettrica, da rendersi in conformità alle vigenti disposizioni normative e regolamentari, a tutte le utenze intestate al Comune di CAMPAGNA (SA) (in seguito denominato "l'Ente"), relative a pubblica illuminazione, illuminazione degli edifici comunali e strutture di competenza dell'Ente, di cui all'elenco allegato al presente Capitolato Speciale d' Appalto sotto la lettera A) dove le medesime sono raggruppate in due centri di costo come di seguito denominati:

CENTRO DI COSTO	TENSIONE	N° POD
ILLUMINAZIONE INTERNA	BT	47
PUBBLICA ILLUMINAZIONE	BT	61

La ditta aggiudicataria dovrà altresì assicurare, in relazione alla fornitura oggetto dell'appalto:

- nuovi allacci;
- dismissioni;
- voltture;
- variazioni di impegni di potenza;
- subentri;
- variazioni anagrafiche;
- variazioni potenza disponibile;

ed altresì, l'assistenza tecnica, amministrativa e tariffaria necessaria per la risoluzione di qualsiasi problema inerente la gestione energetica a Libero Mercato e la ottimizzazione dei flussi tramite personale specializzato e qualificato.

A tal fine, la ditta aggiudicataria dovrà mettere a disposizione un recapito fax attivo 24 ore su 24, trasmettere all'Ente Comunale: indirizzo e-mail, numero di telefono di un referente tecnico e di un referente amministrativo, che costituiranno gli interlocutori unici del Comune per ogni esigenza.

Il prezzo a base di gara, per la fornitura in oggetto, è quello delle singole Fasce orarie del LOTTO 7 della convenzione CONSIP, comprensivo delle perdite di rete¹, così come di seguito indicate:

¹ perdite di energia elettrica sulle reti di trasmissione nazionale e sulle reti di distribuzione locale, valutate come segue:

Fattori percentuali di perdita di energia elettrica sulle reti con obbligo di connessione di terzi Tabella 4 del TIS - Allegato A alla Deliberazione AEEG ARG/elt 107/09 s.m.i.	
Livello di tensione	Perdite (%)
380 kV	0,7
220 kV	1,1
≤ 150 kV	1,8
MT (Media Tensione)	4,0
BT (Bassa Tensione)	10,4

Prezzi Lotto 7	(al netto delle perdite di rete)				(Euro/MWh)			
Tipologie di contratto di cui al comma 2.2 del TIT 2012-2015	Mono		Multi					
	F0	F1	F2	F3				
Lettera b), e)	53,72	34,23	35,46	66,11				
Lettera c), d), f), g), h), i), j)	65,73	50,29	90,00	70,00				
Opzione verde €/MGW					1,00			

L'importo Contrattuale sarà perciò determinato applicando, alla relativa fascia oraria, indifferentemente per BT e MT, il **ribasso unico percentuale** offerto dall'aggiudicatario comprensivo della quota di energia verde offerta (minimo 20%).

Sulla base delle utenze comunali, ad oggi censite, e dei relativi consumi riferiti all'anno 2013, si stima (applicando a titolo esemplificativo le fasce F1 ed F3) l'importo annuo a base d'asta:

TIPO	FASCIA	TENSIONE	N° POD	CONSUMI Kwh	COSTO CONSIP (al netto delle perdite di rete)	COSTO CONSIP (al netto delle perdite di rete)	IMPORTO A BASE D'ASTA
					Mwh	Kwh	
ILLUMINAZIONE INTERNA	F1	BT			€ 50,29	€ 0,05029	
	F2	BT			€ 90,00	€ 0,09000	
	F3	BT			€ 70,00	€ 0,07000	
Opzione verde					€ 90,00 + 1,00	€ 0,09100	
PUBBLICA ILLUMINAZIONE	F1	BT			€ 34,23	€ 0,03423	
	F2	BT			€ 35,46	€ 0,03546	
	F3	BT			€ 66,11	€ 0,06611	
TOTALI							500.000,00

All'importo **annuo** a base d'asta di €. 500.000,00 va aggiunta l'IVA. Non sono contemplati oneri per la sicurezza in quanto la fornitura non prevede l'esecuzione di lavori manutentivi o l'impianto di cantieri temporanei **mentre** la ditta, prima della sottoscrizione del contratto, deve attestare il possesso dei requisiti tecnico professionali di cui all'Art. 26 del D.Lvo 81/2008.

Sono da considerarsi inclusi nel Corrispettivo "Energia":

- oneri derivanti dall'applicazione della normativa europea in materia di emissioni di anidride carbonica - CO2 (Direttiva 2003/87/CE del 13/10/2003);
- oneri derivanti dall'eventuale sovrapprezzo imputato all'Ente a causa di "sbilanciamento" della potenza impegnata (Art. 2);
- corrispettivi derivanti dall'eventuale costo imputato al fornitore derivante dalla normativa sui Certificati Verdi (CV).

Nel caso in cui, nel corso della fornitura, il trattamento delle modalità di misura venga modificato dal Distributore Locale, a decorrere dal primo giorno del mese in cui la suddetta modifica avrà efficacia, verrà applicato il corrispondente prezzo previsto dal contratto. Per esempio, qualora una utenza *BT - Altri Usi*, passi nel corso della fornitura, da trattamento della misura *monoraria* (F0 - i classici "scatti" del contatore) a *multioraria per Fasce* (F1, F2, F3 - ripartizione del consumo nelle fasce orarie in funzione dell'orario in cui avviene), dal primo mese in cui avviene la variazione, il

Fornitore applicherà i corrispondenti prezzi **offerta in sede di gara**.

Inoltre, ai sensi della normativa vigente, sono esclusi dall'importo a base d'asta, in quanto posti **totalmente a carico dell'Ente, le seguenti spese:**

- le Perdite di Rete Standard
- il Servizio di Dispacciamento
- il Servizio di Trasporto (trasmissione e distribuzione)
- il Servizio di Misura
- gli Oneri di Sistema relativi al solo mercato libero come stabiliti, tempo per tempo, dall'AEEG (a titolo es. le componenti tariffarie A, UC, MCT, CMOR).
- le Imposte e le Addizionali previste dalla normativa vigente.

qualora detti corrispettivi non siano disponibili al momento della fatturazione potranno essere sostituiti con quelli relativi all'ultimo mese disponibile e conguagliati non appena disponibile.

L'importo del contratto è comprensivo di:

- spese supplementari per la gestione delle pratiche di voltura;
- spostamenti di contatore;
- aumenti di potenza contrattuale;
- nuove forniture di energia elettrica;
- ogni altro onere non espressamente indicato.

Qualora detti corrispettivi non siano disponibili al momento della fatturazione potranno essere sostituiti con un valore in acconto purché minore o uguale all'ultimo corrispettivo effettivo fatturato.

In appendice si riporta un elenco delle definizioni contenute nel **presente Capitolato Speciale** o comunque riferite alla normativa di settore o ad eventualità che possano presentarsi durante il corso della medesima.

La fornitura sarà aperta nel quantitativo, in quanto a carattere continuativo, non interrompibile, la cui quantità è solo stimabile.

All'importo **annuo** a base d'asta di €. 500,000,00 (Cinquecentomila/00) (presumibile) va aggiunta l'IVA. Non sono contemplati oneri per la sicurezza in quanto la fornitura non prevede l'esecuzione di lavori manutentivi o l'impianto di cantieri temporanei **mentre** la ditta, prima della sottoscrizione del contratto, deve attestare il possesso dei requisiti tecnico professionali di cui all'Art. 26 del D.Lvo 81/2008.

Sono da considerarsi inclusi nel Corrispettivo energia”:

- oneri derivanti dall'applicazione della normativa europea in materia di emissioni di anidride carbonica - CO2 (Direttiva 2003/87/CE del 13/10/2003);
- oneri derivanti dall'eventuale sovrapprezzo imputato all'Ente a causa di “sbilanciamento” della potenza impegnata (Art. 2);
- corrispettivi derivanti dall'eventuale costo imputato al fornitore derivante dalla normativa sui Certificati Verdi (CV).

Nel caso in cui, nel corso della fornitura, il trattamento delle modalità di misura venga modificato dal Distributore Locale, a decorrere dal primo giorno del mese in cui la suddetta modifica avrà efficacia, verrà applicato il corrispondente prezzo previsto dal contratto. Per esempio, qualora una utenza *BT – Altri Usi*, passi nel corso della fornitura, da trattamento della misura *monoraria* (F0 - i classici “scatti” del contatore) a *multioraria per Fasce* (F1, F2, F3 - ripartizione del consumo nelle fasce orarie in funzione dell'orario in cui avviene), dal primo mese in cui avviene la variazione, il

Fornitore applicherà i corrispondenti prezzi **offerta in sede di gara**.

Inoltre, ai sensi della normativa vigente, sono esclusi dall'importo a base d'asta, in quanto posti **totalmente a carico dell'Ente, le seguenti spese:**

- le Perdite di Rete Standard
- il Servizio di Dispacciamento
- il Servizio di Trasporto (trasmissione e distribuzione)
- il Servizio di Misura
- gli Oneri di Sistema relativi al solo mercato libero come stabiliti, tempo per tempo, dall'AEEG (a titolo es. le componenti tariffarie A, UC, MCT, CMOR).
- le Imposte e le Addizionali previste dalla normativa vigente.

qualora detti corrispettivi non siano disponibili al momento della fatturazione potranno essere sostituiti con quelli relativi all'ultimo mese disponibile e conguagliati non appena disponibile.

L'importo del contratto è comprensivo di:

- spese supplementari per la gestione delle pratiche di voltura;
- spostamenti di contatore;
- aumenti di potenza contrattuale;
- nuove forniture di energia elettrica;
- ogni altro onere non espressamente indicato.

Qualora detti corrispettivi non siano disponibili al momento della fatturazione potranno essere sostituiti con un valore in acconto purché minore o uguale all'ultimo corrispettivo effettivo fatturato.

Art. 2 - QUANTITA' E CARATTERISTICHE GENERALI DELLA FORNITURA

L'ammontare presunto della fornitura di energia elettrica, che non impegna peraltro l'Ente, è previsto in complessivi **kW/h**, 9.942.334,00 pertanto, l'importo presunto e non garantito, della fornitura in oggetto, calcolato secondo quanto precisato all'Art. 1, è determinato in **€ 500.000,00**. Il valore sopra citato è da considerarsi indicativo e non impegna quindi l'Ente in alcun modo, potendo lo stesso, in rapporto all'andamento dei consumi, aperture/chiusure di utenze, subire un incremento o un decremento, anche in relazione a nuove disposizioni legislative in materia fiscale e/o relativa alla fornitura di energia elettrica.

Al mancato raggiungimento del valore sopra indicato nulla sarà dovuto a titolo di compenso, indennizzo o risarcimento oltre a quanto fatturato.

La fornitura dovrà essere effettuata presso le sedi di ubicazione delle singole utenze (vedi Elaborati n. 1 – elenchi POD) e dovrà prevedere:

- la disdetta dei contratti di fornitura previgenti, per la quale l'Ente, alla sottoscrizione del contratto, s'impegna a rilasciare al Fornitore le deleghe necessarie;
- la fornitura di energia elettrica per tutta la durata del contratto;
- il bilanciamento della potenza impegnata di ogni singola utenza²;

² onere che viene addebitato al cliente nel caso in cui ecceda un limite massimo di tolleranza tra il prelievo programmato e i quantitativi prelevati ovvero eccesso di spesa derivante da una potenza impegnata superiore al reale fabbisogno.

- il servizio di fatturazione mensile, in formato elettronico/digitale, aggregando le singole utenze secondo i seguenti centri di costo:

CENTRO DI COSTO	TENSIONE	N° POD
ILLUMINAZIONE INTERNA	BT	47
PUBBLICA ILLUMINAZIONE	BT	61

per i quali l'Ente riceverà **una unica fattura mensile, divisa per ogni centro di costo**, con il dettaglio di tutte le utenze attivate (vedi Elaborati n. 1 – elenchi POD) **sul relativo centro di costo**; la fattura dovrà essere fornita anche sottoforma di “*file sequenziale elaborabile*” la cui struttura verrà fornita dal Centro Elaborazione Dati dell'Ente.

- il pagamento tramite disposizione automatica di addebito in conto (SDD) con scadenza a 30 gg. dalla data di emissione della fattura;
- la certificazione dell'origine rinnovabile della quota parte di energia contrattualizzata.

Art. 3 - ATTIVAZIONE DELLA FORNITURA

Alla sottoscrizione del contratto l'Ente s'impegna a rilasciare al Fornitore le deleghe per:

- la disdetta dei contratti di fornitura previgenti che l'Ente ha con altri vettori;
- la stipula, per conto dell'Ente, dei contratti necessari all'attivazione del servizio di trasporto (inteso come trasmissione, distribuzione e misura) e di dispacciamento dell'energia elettrica con i competenti esercenti; gli oneri derivanti dai suddetti contratti saranno fatturati dal Fornitore a carico dell'Ente secondo quanto stabilito nel successivo Art. 7.

Il Fornitore, senza avanzare alcuna pretesa all'infuori di quanto previsto dal presente Capitolato Speciale d'Appalto, la cui mancata osservanza determinerà l'applicazione delle penali di cui all'Art. 16, si obbliga a fornire l'energia elettrica per n. 12 mesi consecutivi, a partire dalla data di inizio dell'erogazione alla prima utenza, da attivarsi entro il **primo giorno del secondo mese** successivo alla stipula del contratto, se avvenuta entro il 15 del mese, oppure il **primo giorno del terzo mese** successivo alla stipula del contratto, se avvenuta dopo il 15 del mese.

Si obbliga altresì a:

- assicurare la fornitura ai POD in elenco (vedi Elaborati n. 1 – elenchi POD), che l'Ente potrà variare in relazione a proprie insindacabili esigenze;
- erogare l'energia elettrica effettivamente necessaria, sia che questa sia inferiore o superiore al quantitativo stimato nel presente Capitolato;

Qualora la data di effettiva erogazione della fornitura di qualsivoglia utenza, venisse differita perché il Fornitore non ha ottenuto lo svincolo, disdetta o recesso, dal precedente contratto di fornitura di energia elettrica, la stessa non avrà validità fino a quando non otterrà il subentro, dandone specifica comunicazione all'Ente.

Art. 4 - QUALITA' DEL SERVIZIO

La regolazione della qualità commerciale dei servizi di distribuzione, misura e vendita dell'energia elettrica farà riferimento alla tempestività nell'esecuzione da parte del distributore o del venditore di alcune prestazioni richieste dal cliente finale. L'AEEG ha definito gli standard di qualità del servizio elettrico attraverso la delibera n.333/07.

Il fornitore farà da tramite con il distributore per ogni tipo di richiesta, come riportato nel presente capitolato.

L'accettazione del presente capitolato implica il rispetto, da parte del fornitore/aggiudicatario per

quanto di sua competenza, degli standard specifici di qualità sia per le utenze BT che MT previsti dall'AEEG nella Delibera n. 333/07 "Testo integrato della regolazione della qualità dei servizi di distribuzione, misura e vendita dell'energia elettrica per il periodo di regolazione" e successive modifiche ed integrazioni.

Il fornitore dovrà entro 2 gg dalla ricezione della richiesta da parte dell'A.C., trasmettere al distributore la richiesta effettuata in merito a prestazioni relative ad attività di trasporto, misura e vendita.

Il fornitore avrà l'obbligo di trasmettere all'A.C. ogni comunicazione ricevuta da parte del distributore entro e non oltre 2 gg dalla ricezione della stessa.

Nel caso in cui l'A.C. richieda una prestazione soggetta a standard specifico di qualità il fornitore/aggiudicatario dovrà entro 2gg dare comunicazione in merito al tempo massimo imposto dallo standard e dell'eventuale indennizzo automatico previsto in caso di ritardo.

Art. 5 - CERTIFICAZIONE DELL' ORIGINE RINNOVABILE DELLA FORNITURA

È obbligatorio rendere disponibile l'Opzione Verde per un quantitativo pari almeno al 20% del massimale del quantitativo totale di fornitura come stimato con il presente Capitolato Speciale.

Il Fornitore, ai sensi della deliberazione AEEG ARG/elt 104/11 e s.m.i., tramite Garanzia d'Origine, è tenuto a certificare la produzione di Energia Verde per tutte le utenze per le quali **si concorderà con il RUP, prima della stipula del contratto, l'attivazione dell'Opzione Verde** consentendo all'Ente, nei limiti dello schema di licenza, l'utilizzo del marchio *Green Energy* per tutta la durata contrattuale della fornitura.

Art. 6 - REVISIONE DEI CORRISPETTIVI

Il corrispettivo energia sarà mensilmente aggiornato, secondo il PUN visualizzabile sul sito del mercato elettrico www.mercatoelettrico.org.

Art. 7 – FATTURAZIONE

La fatturazione dei costi dovrà avvenire sulla base della misurazione dei consumi eseguita dalla Ditta fornitrice e dovrà essere conforme alle modalità previste dal presente capitolato e dalla normativa vigente in materia che regola le presenti forniture.

La fatturazione avrà cadenza mensile e sarà effettuata in formato elettronico/digitale, aggregando le singole utenze secondo i seguenti centri di costo:

CENTRO DI COSTO	TENSIONE	N° POD
ILLUMINAZIONE INTERNA	BT	47
PUBBLICA ILLUMINAZIONE	BT	61

pertanto, l'Ente riceverà **una unica fattura mensile, divisa per ogni centro di costo, con il dettaglio di tutte le utenze attivate** (vedi Elaborati n. 1– elenchi POD) **sul relativo centro di costo**; la fattura dovrà essere fornita anche sottoforma di "file sequenziale elaborabile" la cui struttura verrà fornita dal Centro Elaborazione Dati dell'Ente.

Qualora il Fornitore non abbia ricevuto le letture dei contatori, nei modi e nei tempi previsti, potrà valutare i consumi sulla base del quantitativo stimato da contratto ovvero utilizzando le misure rilevate dai propri apparecchi di misura, ove presenti, conguagliando i consumi non appena saranno disponibili i dati di misura del distributore locale.

Il conguaglio dovrà avvenire gradualmente, sviluppandosi in un arco di tempo pari al periodo da conguagliare.

La fatturazione dovrà evidenziare le seguenti voci:

- a) costi/oneri per il trasporto dell'energia, in quanto corrisposti dal Fornitore al Gestore di Rete e rimborsati dall' Ente;
- b) imposte erariali ed addizionali e l'I.V.A. sui consumi a carico dell'Ente e applicate dal Fornitore sulle fatture con le modalità di legge;
- c) costi d'acquisto dell'energia relativa ai consumi prelevati, sui quali applicare le perdite di rete previste dall'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas;
- d) costi/oneri relativi ai componenti A, UC, MCT dovuti per il mercato libero (con esclusione quindi della componente UC1);
- e) oneri di dispacciamento dovuti per il mercato libero;
- f) riportare almeno una lettura effettiva semestrale del contatore; l'ultima lettura effettiva dovrà avvenire nel mese di dicembre;
- g) riportare un riepilogo dei consumi mensili, con specifica di tipologia lettura (rilevata, stimata, curva), oltre a riportare i KWh mensili di energia attiva e reattiva;
- h) recare l'identificazione dell'utenza, tramite : n.POD/n.Presa/n. Cliente/ n. Contatore/ Potenza Disponibile/Potenza Massima Impegnata ed indirizzo;
- i) riportare la data di scadenza del contratto;
- l) certificazione del quantitativo di energia Verde fornita, limitatamente alle utenze ed al quantitativo per le quali, prima della stipula del contratto, ne sia stata concordata l'attivazione.

La ditta fornitrice dovrà essere in grado di gestire le diverse aliquote IVA cui ha diritto l'Ente in virtù della diversità di tipologia delle utenze.

Qualora l'Ente nel controllo delle fatture addebitate rilevi errori o imprecisioni, contesterà tali irregolarità al fornitore, il quale conguaglierà l'importo non dovuto sulla prima fatturazione successiva.

Resta inteso che in nessun caso, ivi compresi ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il Fornitore potrà sospendere la fornitura di energia elettrica.

Tutta la corrispondenza ed i documenti contabili, (salvo diversa comunicazione) dovranno essere inviati al seguente indirizzo: CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA (C.U.C.) AREA SELE PICENTINI COMUNE CAPOFILA BELLIZZI (SA) Via D. Manin n. 23 – 84092 BELLIZZI (SA) pec cucselepimentini@pec.comune.bellizzi.sa.it ;

Art. 8 – PAGAMENTI E TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Ai sensi della legge 136/2010 i pagamenti verranno effettuati tramite disposizione automatica di addebito (RID), con scadenza a 30 gg. dalla data di emissione della fattura, a favore di un conto corrente bancario o postale che l'aggiudicatario dedica, anche non in via esclusiva, alla presente commessa. A tal proposito l'aggiudicatario dovrà dare, in sede di stipula del contratto di appalto ovvero, se non ancora acceso, entro 7 giorni dalla sua accensione, comunicazione degli estremi identificativi del conto corrente dedicato e delle generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso nonché di ogni modifica relativa ai dati trasmessi. In assenza di indicazione del conto dedicato, la Stazione Appaltante non potrà procedere ad alcun pagamento, ferma la risoluzione di diritto del contratto di appalto.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dalla stazione appaltante e dagli altri soggetti di cui al comma 1, il codice identificativo di gara (CIG), attribuito dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture su richiesta della stazione appaltante e, ove obbligatorio ai sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, il codice unico di progetto (CUP).

Art. 9 – CONDIZIONI DI FORNITURA

L'impresa aggiudicataria dovrà fornire l'energia elettrica con continuità salvo i casi di forza maggiore. In ogni caso varrà quanto stabilito dalla delibera n. 247/04 dell'Autorità per l'Energia ed il Gas in merito agli indennizzi automatici ai clienti finali.

Ogni eventuale nuova utenza dovrà essere inserita tra quelle servite dall'aggiudicatario alle stesse

condizioni previste dal contratto d'appalto.

Tutte le connesse incombenze di carattere tecnico/amministrativo conseguenti alle nuove utenze, rimangono ad esclusivo carico dell'aggiudicatario senza oneri per l'Ente.

L'adeguamento alle delibere dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas deve essere automatico.

Il Fornitore si impegna espressamente a tenere indenne il Comune di Caselle in Pittari, per quanto di propria competenza, da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza di normative vigenti previste dal Libero Mercato dell'energia.

Ogni eventuale onere derivante dalla necessità di osservare le normative di cui sopra, anche se intervenute dopo la stipula del contratto, restano a totale carico del Fornitore aggiudicatario.

Art. 10 - CESSAZIONE DELLA FORNITURA

La naturale scadenza del contratto è fissata con la intera decorrenza del dodicesimo mese consecutivo, a partire dalla data di inizio dell'erogazione alla prima utenza, senza necessità di alcuna disdetta da parte dell'Ente.

In tutti i casi di inadempimento da parte dell'aggiudicatario degli obblighi derivanti dall'appalto, il contratto può essere risolto, ai sensi delle disposizioni di legge.

In particolare l'Ente avrà facoltà di risolvere il contratto nei seguenti casi:

- violazioni degli obblighi contrattuali non superate dall'aggiudicatario, anche a seguito di diffide formali ad adempiere;
- ritardi nello svolgimento del servizio.

L'Ente si riserva il diritto di verificare in ogni momento l'adeguatezza della fornitura da parte dell'aggiudicatario. Nel caso di inadempienze e/o inefficienze della fornitura offerta, il Comune intimerà al soggetto affidatario di adempiere a quanto necessario per il rispetto delle specifiche norme contrattuali entro il termine perentorio di cinque giorni. Nell'ipotesi in cui il soggetto affidatario non dovesse adempiere alla obbligazione dedotta nell'atto di intimazione, il presente contratto si intenderà risolto di diritto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., senza che l'inadempiente abbia nulla a pretendere.

La risoluzione comporterà tutte le conseguenze di legge e di contratto, compresa la facoltà dell'Ente di affidare la fornitura a terzi, con imputazione all'aggiudicatario inadempiente del maggior costo. All'aggiudicatario verrà corrisposto il prezzo contrattuale della fornitura effettuata, sino al giorno della disposta risoluzione, detratte le penalità, le spese, i danni.

La naturale scadenza del contratto dovrà essere riportata su ogni fattura.

Il fornitore sarà comunque tenuto a continuare ad erogare il servizio, agli stessi patti e condizioni, anche oltre il termine di scadenza contrattuale, per il tempo strettamente necessario all'espletamento del nuovo affidamento, le cui procedure dovranno avere inizio prima della scadenza del suddetto termine.

Una volta scaduto il contratto ed effettuato il nuovo affidamento ad altro fornitore, l'erogazione della corrente elettrica, da parte del precedente fornitore, dovrà cessare in modo simultaneo per tutte le utenze, nel momento in cui il nuovo fornitore comunichi di essere pronto al subentro.

Art. 11 – CONDIZIONE RISOLUTIVA

Il contratto è sottoposto a condizione risolutiva che si verificherà nel caso di sopravvenuta disponibilità di convenzioni Consip e delle centrali di committenza regionali che prevedano condizioni di maggior vantaggio economico per l'Ente (Art. 1 comma 7 L. 135/2012), qualora il contraente privato non si sia avvalso, entro i cinque giorni lavorativi successivi al suindicato evento, della possibilità di adeguamento ai predetti corrispettivi.

Art. 12 – RECESSO DEL CONTRATTO

A entrambi i contraenti è attribuita la facoltà di recedere dal contratto.

Nel caso di recesso unilaterale dal contratto da parte dell'Ente, quest'ultimo si obbliga a corrispondere al contraente privato una somma pari a 0,001 euro per ogni kWh non somministrato in difetto rispetto al quantitativo presunto dalla tabella contrattuale, per un periodo di tre mesi decorrenti dal primo giorno del secondo mese successivo a quello di comunicazione.

Qualora la facoltà di recesso unilaterale sia esercitata dal contraente privato, questi verserà al Comune una somma corrispondente al valore del danno effettivamente subito e documentato (presumibilmente imputabile al ritorno temporaneo sul mercato vincolato fino alla stipula di un nuovo contratto bilaterale), per un periodo massimo di tre mesi solari decorrenti dal primo giorno del secondo mese successivo a quello di comunicazione.

Il recesso dovrà essere comunicato per iscritto e dovrà essere motivato ed avrà effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a quello di comunicazione, purché la prestazione di corrispettivo del recesso sia stata eseguita. In ogni caso l'esercizio della facoltà di recesso non deve pregiudicare la continuità della fornitura e pertanto il recesso sarà operativo soltanto al subentro del nuovo fornitore.

Art. 13 - PENALI

Per ogni mese di ritardo non imputabile all'Ente, né a forza maggiore o a caso fortuito, né a grave ed accertata negligenza imputabile al distributore locale, verificatosi rispetto a:

- data di attivazione della fornitura globale, il Fornitore sarà tenuto a corrispondere all'Ente una penale pari a Euro 3.000,00 =(tremila/00);
- data di attivazione della fornitura di una singola utenza, il Fornitore sarà tenuto a corrispondere all'Ente una penale pari a Euro 500,00 =(cinquecento/00).

Qualora il Fornitore non abbia assolto, anche in forma parziale, all'obbligo di cui al suddetto art. 5, e cioè, non abbia certificato i quantitativi dovuti di Energia Verde o lo abbia fatto in maniera non conforme a quanto contrattualmente pattuito, sarà tenuto, fatto salvo il risarcimento del maggior danno, a:

- assolvere, entro 10 giorni lavorativi dall'accertamento dell'inadempienza, l'impegno preso con l'Ente e a corrispondere allo stesso una penale pari ad un importo di €cent 0,05 per ogni kWh per il quale sia stata accertata l'inadempienza;
- ovvero alla restituzione entro 10 giorni lavorativi dall'accertamento dell'inadempienza dell'importo versato dall'Ente per l'Opzione Verde, e a corrispondere allo stesso una penale pari ad un importo di €cent 0,10 per ogni kWh erogato nella Fornitura del Punto di Prelievo per il quale sia stata accertata l'inadempienza;

Per ogni giorno in cui il Fornitore sospenda la fornitura di una singola utenza, per causa non imputabile all'Ente, né a forza maggiore o caso fortuito, né a grave ed accertata negligenza imputabile al distributore locale, l'Ente applicherà al Fornitore una penale pari a Euro 100,00=(cento/00).

In caso di non rispetto della tempistica prevista dall'Art. 4 che disciplina la qualità del servizio l'Ente applicherà una penale di 200 € per ogni giorno di ritardo.

Per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile all'Ente ovvero a forza maggiore o a caso fortuito, nella trasmissione della documentazione necessaria al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa (fattura e suoi allegati), l'Ente applicherà al Fornitore una penale pari a Euro 100,00 =(cento/00).

Per ogni fattura trasmessa in modo non conforme alle specifiche previste dall'Art. 7 del presente capitolato, l'Ente applicherà al Fornitore una penale pari a Euro 500,00 =(cinquecento/00).

Per la mancata messa a disposizione anche di uno solo dei seguenti elementi previsti all'Art. 1:

- recapito fax attivo 24 ore su 24
- indirizzo e-mail
- numero di telefono di un referente tecnico e di un referente amministrativo

o per loro indisposizione temporanea, che si protragga per oltre 3 (tre) giorni lavorativi, il Fornitore sarà tenuto a corrispondere all'Ente una penale pari a Euro 100,00 =(cento/00) per ogni giorno di mancata operatività.

Le penali di cui al presente articolo trovano applicazione fino alla concorrenza della misura massima pari al 10% dell'importo contrattuale. La corresponsione della penale non esclude la possibilità per l'Ente di richiedere in sede giudiziale il risarcimento dell'eventuale danno ulteriore causato dal ritardo della prestazione.

Art. 14 - ESECUZIONE IN DANNO

Il Fornitore s'impegna a fornire l'energia elettrica dalla data di cui all'Art. 3 ed al prezzo offerto. Qualora non ottemperi agli obblighi contrattuali, oltre all'applicazione delle penali nella misura massima prevista, resta salva per l'Ente, qualora l'inadempimento persista e l'obbligato sia stato inutilmente intimato ai sensi e per gli effetti dell'Art. 14, comma III, la possibilità di ricorrere, alla esecuzione in danno fino a quella che sarebbe stata la naturale scadenza del contratto.

Con l'esecuzione in danno l'Ente affiderà a terzi la fornitura oggetto del contratto, in tutto o limitatamente alla parte non attivata, a causa di grave inadempimento, imputando le spese aggiuntive a carico del Fornitore.

Art. 15 – TUTELA DEI LAVORATORI DIPENDENTI

Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

Fermo restando quanto previsto dalla vigente normativa statale per il rispetto degli obblighi in materia di sicurezza e di tutela dei lavoratori, il fornitore ha l'obbligo di applicare o far applicare integralmente nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti, impiegati nell'esecuzione della fornitura, le condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi nazionali e territoriali di lavoro della categoria, vigenti nel territorio di esecuzione del contratto.

Il fornitore ha l'obbligo di presentare la documentazione che attesti che la ditta stessa è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi di quanto previsto dalla legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili), e successive modifiche; tale documento può essere sostituito da una dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi delle norme vigenti.

Il Comune ha l'obbligo di subordinare la stipula del contratto ed il pagamento dei corrispettivi, a titolo di acconto e di saldo, all'acquisizione del documento che attesti la regolarità contributiva e retributiva.

Art. 16 – RISERVATEZZA

Il soggetto aggiudicatario è tenuto all'osservanza del segreto sul contenuto degli atti e dei documenti nonché sui fatti e sulle notizie di qualunque tipo riguardanti gli utenti del servizio.

Il segreto sul contenuto degli atti e dei documenti nonché sui fatti e sulle notizie di qualunque tipo riguardanti l'attività dell'Ente è limitato a quanto non strettamente necessario per l'erogazione del servizio in modo efficace ed efficiente.

Art. 17 - SPESE CONTRATTUALI

L'aggiudicatario dovrà stipulare un contratto, redatto in forma pubblica amministrativa.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese relative alla stipulazione e registrazione dei contratti nonché tasse e contributi di ogni genere gravanti sulle prestazioni.

Art. 18 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E REFERENTI DEL CAPITOLATO

Il Responsabile del Procedimento è: Rag. Liberato Ramarro Responsabile Area Amministrativa Comune di Campagna tel. e fax 0828241223 e-mail liberato.ramarro@comune.campagna.sa.it pec liberato.ramarro@pec.comune.campagna.sa.it ;

Art. 19 -ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI

Con il solo fatto della presentazione dell'offerta si intendono accettate, da parte dei concorrenti e della Ditta successivamente individuata come aggiudicatario della fornitura, tutte le condizioni del presente capitolato e quelle specificate nei documenti di gara.

Art. 20 – NORME DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato speciale d'appalto si intendono richiamare le disposizioni vigenti in materia di forniture pubbliche, di cessione di energia, il D.lgs. 12 aprile 2006, n.163 e s.m.i, nonché le disposizioni del Codice Civile.

Art. 21 – SUBAPPALTO

Non è ammesso il subappalto.

Art. 22 – FORO COMPETENTE

Per tutte le controversie che dovessero insorgere in merito alla interpretazione, esecuzione e applicazione del rapporto contrattuale sarà competente il Foro di SALERNO.
Resta esclusa ogni competenza arbitrale.

APPENDICE

elenco delle definizioni contenute nel Capitolato Tecnico di fornitura o comunque riferite alla normativa di settore o ad eventualità che possano presentarsi durante il corso della medesima.

a. AEEG: l'Autorità per l'energia elettrica e il gas di cui alla L. 14/11/1995 n. 481.

b. Data di Attivazione della fornitura: data di inizio di erogazione dell'energia elettrica;

c. Distributore Locale: è l'esercente il servizio di distribuzione, concessionario ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo n. 79/99, per il trasporto e la trasformazione dell'energia elettrica sulle reti di distribuzione.

d. Energia Verde: è l'energia proveniente da fonti rinnovabili non fossili, vale a dire energia eolica, solare, aerotermica, geotermica, idrotermica e oceanica, idraulica, biomassa, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas così come definita alla lettera b) della deliberazione AEEG ARG/elt n. 104/11 e s.m.i..

e. Fasce di Consumo: fasce che differenziano i corrispettivi dovuti per la fornitura oggetto della Convenzione in funzione dei consumi annui.

f. Fasce Orarie: fasce orarie di consumo così come definite nella Tab. 6 del TIV.

g. Fornitore: l'impresa o il raggruppamento temporaneo o il consorzio di imprese risultato aggiudicatario dei Lotti n. 1, e/o 2 e/o 3 e/o 4 della procedura di gara di cui alle premesse e che conseguentemente sottoscrive la Convenzione, obbligandosi a quanto nella stessa previsto.

h. Garanzia di Origine: così come definita ai sensi della deliberazione AEEG ARG/elt n. 104/11 e s.m.i. è il documento di cui all'articolo 15 della direttiva 2009/28/CE finalizzato a provare ai clienti finali la quota o la quantità di energia da fonti rinnovabili nel mix energetico di un fornitore di energia. Nelle more dell'entrata in vigore delle disposizioni previste dall'articolo 34 del decreto legislativo n. 28/11, il termine "garanzia di origine", coincide con i titoli CO-FER utilizzati dal GSE per le finalità di cui al decreto ministeriale 31 luglio 2009.

i. GSE: è la società Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. di cui al DPCM 11/05/04.

Opzione Verde: è l'opzione facoltativa, attivabile dalle Amministrazioni per la singola utenza al momento dell'emissione dell'Ordinativo di Fornitura e che prevede la comprova tramite Garanzia di Origine della produzione di Energia Verde per un ammontare almeno pari al consumo fatturato all'Ente per le utenze per le quali si è attivata tale opzione.

l. Perdite di Rete: (c.d. *perdite di rete standard*) sono i fattori percentuali di perdita di energia elettrica sulle reti con l'obbligo di connessione di terzi così come definite nella colonna (A) della Tabella 4 del TIS.

m. Punto di Prelievo: così come definito all'art. 1 del TIT ovvero *punto di prelievo per la ricarica dei veicoli elettrici* così come definito sempre all'art. 1 del TIT, la cui titolarità è riconducibile esclusivamente ad un'Ente pubblica individuata dall'art. 1, D.Lgs. 165/01, nonché ad uno dei soggetti che ai sensi della normativa vigente sono legittimati ad utilizzare il sistema delle gare, ed identificato in maniera univoca da un codice POD (*Point of Delivery*) e dall'anagrafica richiesta nell'Ordinativo di fornitura e nei relativi allegati.

n. Quantitativo Stimato del contratto: valore complessivo presunto della fornitura di 12 mesi consecutivi, espresso in kWh, indicato nell'Ordinativo di Fornitura dall'Ente ordinante.

o. TIT (Testo Integrato Trasmissione, Distribuzione e Misura dell'energia elettrica): è l'Allegato A alla deliberazione AEEG n. 199/11 e s.m.i. "*Testo Integrato delle disposizioni per l'erogazione dei servizi di trasmissione, e distribuzione. Periodo di regolazione 2012-2015*".

p. TIS (Testo Integrato Settlement): è l'Allegato A alla deliberazione AEEG n. 107/09 e s.m.i. "*Approvazione del Testo Integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas in ordine alla regolazione delle partite fisiche ed economiche del servizio di dispacciamento (settlement)(TIS) comprensivo di modalità per la determinazione delle partite economiche insorgenti dalle rettifiche ai dati di misura con (modifiche alla deliberazione n. 111/06)*".

q. TIV (Testo Integrato Vendita): è l'Allegato A alla deliberazione AEEG n. 156/07 e s.m.i. "*Testo Integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas per l'erogazione dei servizi di vendita dell'energia elettrica di maggior tutela e di salvaguardia ai clienti finali ai sensi del decreto legge 18 giugno 2007 n. 73/07*".

r. Terna: è la società Terna – Rete elettrica nazionale S.p.A., di cui al DPCM 11 maggio 2004 che gestisce la rete di trasmissione nazionale.